

REGOLAMENTO

***per il* FUNZIONAMENTO INTERNO**

***dell'*ACCADEMIA di MEDICINA**

di TORINO

Art.1

Il Presidente ed il vice Presidente dell'Accademia hanno le funzioni ed i compiti stabiliti dallo Statuto. La loro elezione avviene a scrutinio segreto da parte dei Soci Ordinari ed Emeriti convocati in Assemblea dal Presidente e previa conoscenza delle candidature presentate da uno o più Soci Ordinari in tempo utile. In presenza di una sola candidatura, per risultare eletto, è necessario che le vengano conferiti almeno la metà +1 dei voti validi; nel caso in cui le candidature siano più di una, risulta eletto il Socio Ordinario che abbia riportato il maggior numero di voti.

Art. 2

Il Segretario Generale cura, in collaborazione con il Direttore Responsabile e gli Assistenti Editoriali, la pubblicazione del Giornale dell'Accademia. Egli ha altresì cura:

- a) del Registro dei Verbali delle sedute e di ogni documento non ancora posto in archivio;
- b) del recapito degli inviti per ogni riunione e della consegna dei diplomi che devono essere da lui controfirmati.

Art. 3

L'Amministratore cura, in conformità alle disposizioni dell'Ufficio di Presidenza, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Accademia, provvede alla riscossione delle entrate ed all'erogazione delle uscite, conserva la documentazione relativa e riferisce all'Assemblea dei Soci sul Rendiconto Consuntivo e sul Bilancio di Previsione preventivamente approvati dall'Ufficio di Presidenza e dai Revisori dei Conti.

Art. 4

Il Bibliotecario ha la direzione e la responsabilità della Biblioteca di cui cura il funzionamento. Può essere coadiuvato da personale di Segreteria con il compito di tenere un registro dei frequentatori ed elenco aggiornato del materiale librario.

Art. 5

I Consiglieri dell'Ufficio di Presidenza hanno il compito specifico di programmare e curare ogni attività scientifica dell'Accademia.

Art. 6

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei membri ed è presente il Presidente o il vice Presidente.

L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7

Le proposte di nomina a Socio Ordinario, Onorario, Emerito e Corrispondente sono trasmesse da almeno due Soci Ordinari o Emeriti, non facenti parte dell'Ufficio di Presidenza, all'Ufficio di Presidenza accompagnate da un dettagliato curriculum e sono, a cura dell'Ufficio stesso, prese in esame valutando le conformità dei titoli con quanto previsto dallo Statuto e rese note ai Soci accompagnate da tutte quelle indicazioni che possono servire ad una migliore presentazione del Candidato.

Art. 8

La nomina dei Soci dell'Accademia avviene mediante votazione durante una seduta privata dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dall'Art. 12 dello Statuto. Qualora due o più candidati ottengano voti sufficienti in pari numero sono nominati i più anziani di età, entro i limiti di posti disponibili.

Art. 9

I Soci Ordinari devono versare, sotto pena di decadenza, un diritto di ammissione una tantum ed un contributo annuale. L'ammontare di tali contributi è fissato annualmente dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 10

L'Assemblea dei Soci dell'Accademia può essere ordinaria o straordinaria, pubblica o privata con decisione dell'Ufficio di Presidenza secondo un programma trimestrale.

L'Assemblea è convocata dall'Ufficio di Presidenza mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi ai Soci aventi diritto di voto a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di emergenza, per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Art. 11

La Commissione Scientifica, composta da Soci rappresentativi delle varie aree culturali della medicina, è nominata ogni due anni dall'Ufficio di Presidenza ed è presieduta dal Presidente: ha il compito di proporre all'Ufficio di Presidenza gli argomenti da inserire nel programma ufficiale delle sedute scientifiche o in iniziative scientifiche di competenza dell'Accademia.

Art. 12

I non Soci possono presentare letture o comunicazioni soltanto con la presenza di un Socio.

Art. 13

I Relatori devono presentare un testo che verrà pubblicato gratuitamente sul Giornale dell'Accademia ed un riassunto preliminare.

Art. 14

Il Giornale dell'Accademia, edito a stampa una volta l'anno, è anche disponibile online sul sito web dell'Accademia e pubblica le relazioni tenutesi nell'anno precedente nell'ambito delle riunioni scientifiche. Inoltre, previa approvazione dell'Ufficio di Presidenza, pubblica ogni altro documento scientifico o societario prodotto dai Soci dell'Accademia. La gestione del Giornale dell'Accademia compete ad un Direttore Responsabile, giornalista/pubblicista, coadiuvato da due o più Assistenti Editoriali e da un Comitato di Redazione composto da Soci particolarmente attivi in campo scientifico fra cui d'ufficio il Segretario Generale ed il Presidente. Compete all'Ufficio di Presidenza la nomina del Direttore Responsabile e, su sua indicazione, degli Assistenti Editoriali e del Comitato di Redazione. I Soci Ordinari, Onorari, Emeriti e Corrispondenti ricevono gratuitamente il Giornale e ogni pubblicazione dell'Accademia di Medicina di Torino.

Art. 15

L'Accademia di Medicina produce un'attività di comunicazione che si articola:

- a) in un sito internet che riporta le sue iniziative culturali e scientifiche, l'elenco dei Soci, video relativi all'attività societaria, copia del Giornale dell'Accademia e delle pubblicazioni edite dall'Accademia;
- b) attraverso i media a cui notificare sistematicamente le iniziative dell'Accademia.

Alla gestione della comunicazione è preposto un consigliere con delega specifica, eventualmente supportato da esperti, nominati dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 16

La biblioteca è aperta gratuitamente, per i Soci dell'Accademia e per tutti i medici e studiosi, nei giorni e nelle ore stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

L'Accademia può bandire e realizzare concorsi a premi per lavori o attività attinenti alle scienze mediche.

Art. 18

L'Ufficio di Presidenza può provvedere direttamente alla valutazione dei vincitori o nominare una Commissione giudicatrice alla quale possono far parte quali consulenti esperti anche non Soci dell'Accademia.

Art. 19

L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 dello Statuto. Nel primo trimestre di ogni anno l'Amministratore ha il compito di presentare all'Ufficio di Presidenza il Rendiconto Consuntivo e il Bilancio di Previsione con l'intera documentazione giustificativa per la successiva approvazione da parte dei Revisori dei Conti e dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente dovrà trasmettere i due documenti al competente Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 20

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei Soci aventi diritto di voto in qualsiasi momento, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.